

**CORTE d'APPELLO Cagliari - Sez. II - sentenza 2 febbraio 2022, n. 48**

**L'ONERE DELLA PROVA NEL CASO DI INFEZIONE DA EMOTRASFUSIONE**

*Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività.*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI  
2^ SEZIONE CIVILE**

In persona dei Signori Magistrati:

dott.ssa Giovanna Osana - Presidente

dott.ssa Grazia Maria Bagella - Consigliere

dott. Livio Provitera - Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento iscritto al n.ro 481 del registro generali affari contenziosi civili per l'anno 2018 promosso

**DA**

Gestione Liquidatoria USL n. 5 di Ozieri in persona del legale rappresentante - Commissario Liquidatore in persona del Direttore Generale della ATS Sardegna, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Cossellu e presso la quale elettivamente domicilia in Sassari alla Via Catalocchino n. 11- Ufficio legale dell'ATS

**APPELLANTE**

**CONTRO**

M.A.L., M.R., M.S., M.M.A. e M.C. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Pittalis del foro di Sassari e presso il quale elettivamente domiciliavano in Cagliari alla Via Tiziano n. 42 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Boi

**APPELLATI**

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 17.03.2011 F.B.S. convenne in giudizio davanti al tribunale di Cagliari il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della soppressa USL n. 5 di Ozieri esponen-

do che in data 26.04.1980, mentre era ricoverata presso il Presidio Ospedaliero "A.S." di O., le era stata praticata una trasfusione di sangue; dopo tale evento aveva sempre goduto di buone condizioni di salute ed i controlli ematochimici saltuariamente eseguiti avevano evidenziato parametri di funzionalità epatica nella norma, fino a che il 28.06.2010 aveva accusato forti malori che avevano reso necessario un suo trasporto urgente presso l'Ospedale Civile di Olbia, dove era stata ricoverata per "ematemesi". Era poi stata trasferita presso altro presidio ospedaliero dove le era stata diagnosticata una epatopatia irreversibile ossia una cirrosi epatica.

La S., pertanto, sostenendo di avere preso piena conoscenza della malattia solo in occasione del ricovero del giugno 2010, e deducendo che il comportamento del Ministero della Salute convenuto costituiva un illecito ex art. 2043 c.c. mentre quello della Gestione Liquidatoria della USL n. 5 di Ozieri integrava un inadempimento contrattuale, ne chiese la condanna, anche in solido, al risarcimento dei danni subiti.

Si costituirono ritualmente entrambi i convenuti; il Ministero della Salute, eccepì in primo luogo la prescrizione del diritto e, comunque, contestò la fondatezza della domanda attrice; la Gestione Liquidatoria della USL n. 5 di Ozieri invece si limitò ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda.

Con ordinanza del 23.09.2011 veniva dichiarata la interruzione del processo a causa dell'avvenuto decesso dell'attrice; riassumevano il giudizio i signori M., eredi ed avente causa della S., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni iure hereditatis.

La causa fu quindi istruita con produzioni documentali e con consulenza tecnica di ufficio; con sentenza parziale n.ro 334/2015 il Tribunale accolse l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute e dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio nei confronti della Gestione Liquidatoria della USL n. 5 di Ozieri.

La predetta sentenza non definitiva fu impugnata dai signori M. dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari che con sentenza n. 480/2016 confermò integralmente le statuizioni del primo giudice.

Disposta ulteriore consulenza tecnica di ufficio, la causa fu quindi definitivamente decisa dal Tribunale, con la impugnata sentenza 3374/2017, a seguito della quale il primo giudice condannò la Gestione Liquidatoria della USL n. 5 di Ozieri, a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis per l'infezione contratta da F.B.S. in conseguenza dell'evento trasfusionale del 26.04.1980, al pagamento in favore degli eredi della somma di Euro 44.188,75 oltre interessi legali per danno da ritardo ed alla rivalutazione monetaria; il tutto con condanna della Gestione Liquidatoria alla refusione delle spese di lite in favore degli attori.

Ha proposto appello la Gestione Liquidatoria della USL n.5 di Ozieri chiedendo la integrale riforma della sentenza; si sono ritualmente costituiti in giudizio i signori M. instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della decisione impugnata.

#### **Motivi della decisione**

Con un articolato motivo di gravame l'appellante si duole della sentenza del Tribunale per non avere il primo giudice rigettato la domanda per difetto di allegazione dell'inadempimento imputabile alla convenuta Gestione Liquidatoria.

Afferma che non era mai stato allegato alcunché dall'attrice in relazione all'inadempimento che sarebbe imputabile alla struttura sanitaria specie in riferimento alla omissione di obblighi specifici o generici a carico della stessa; in particolare se la struttura fosse dotata di un suo centro trasfusionale o si fosse approvvigionata di sangue da enti non autorizzati; sostiene ancora che la normativa a vigente al tempo dei fatti di causa, 1980, non imponeva a carico delle strutture ospedaliere alcun obbligo specifico.

Sostiene ancora l'appellante che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare la responsabilità dell'evento dannoso in capo alla USL dal momento che alcuna legge, direttiva o regolamento o diligenza professionale imponevano, all'epoca dei fatti, alla Struttura ospedaliera ed ai Sanitari per essa operanti, di effettuare verifiche per la ricerca di un virus che a quel tempo era sconosciuto; deduce a tal proposito che il virus dell'epatite "C" fu scoperto solo nel 1989 , e che al tempo in cui veniva praticata la trasfusione alla S. non erano in uso i test per la ricerca del virus HCV( epatite "C") ,introdotti solo negli anni 90 ,mentre erano in uso , a far data dal 1978, solo i test diagnostici di rilevamento dell'antigene del virus "B".

L'appello è infondato e va rigettato.

Osserva la Corte che In primo grado l'attrice a fondamento della colpa dell'azienda ospedaliera aveva allegato, in sintesi, che l'obbligo di assistenza sanitaria gravante sull'ospedale comportava la garanzia del risultato di non infettare il paziente, ed aveva invocato il principio *res ipsa loquitur*, in virtù del quale il fatto stesso dall'infezione dimostrava di per sé che l'ospedale aveva tenuto una condotta colposa. L'attrice dunque, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva: a)allegato di avere subito un danno alla salute in conseguenza di un trattamento sanitario;b)invocato la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria; in definitiva aveva compiutamente assolto, in primo grado, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda: tale onere, infatti, quando venga invocata la responsabilità contrattuale si esaurisce nella allegazione dell'esistenza del contratto e di una condotta inadempiente. Di conseguenza, non aveva alcun onere di allegare e spiegare come, quando e in che modo il Presidio Ospedaliero di Ozieri si fosse approvvigionato delle sacche di plasma risultate infette. Ad essa incombeva il solo onere di allegare una condotta inadempiente del suddetto ospedale. Era, per contro, onere della struttura sanitaria allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di avere tenuto una condotta irreprensibile sul piano della diligenza. Nel caso che ci occupa alcuna prova l'appellante ha fornito ne ha allegato circostanze e fatti esimenti di tale sua responsabilità. Va inoltre evidenziato come dagli atti di causa sia emerso che l'appellata USL 5 provvede in proprio ad approvvigionarsi delle sacche di plasma somministrate alla S., non utilizzando i canali ministeriali.

A tal proposito di recente la Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.ro 10592 del 22/04/2021 ha statuito il seguente principio di diritto "nella controversia tra il paziente che as-

suma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le *leges artis* che presiedono alle suddette attività".

Per quanto concerne l'accertata responsabilità della struttura ospedaliera facente capo alla USL n. 5 di Ozieri, alcuna censura merita la sentenza impugnata; Infatti dalle disposte consulenze tecniche di ufficio, entrambi i CTU dott. Guglielmo Benvenuti e dott. Delio Montisci, è emerso che la terapia trasfusionale praticata all'attrice è stata concretamente, in termini di elevata probabilità scientifica, la causa efficiente di contagio del virus "C".

Orbene in ambito civile, in materia di accertamento del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, opera il principio di "preponderanza dell'evidenza" o del "più probabile che non", a differenza del processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Infatti, il nesso eziologico tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando vi sia certezza, ma anche quando ne sia una conseguenza ragionevolmente probabile. La ragionevole probabilità non va intesa in senso statistico, ma logico, ossia considerando tutte le circostanze del caso concreto (In tal senso Cass. 3390/2015; Cass. 4024/2018).

Nella fattispecie in esame, è emersa l'alta probabilità di contrazione dell'infezione da epatite "C" a seguito dell'incauta somministrazione delle sacche di sangue in assenza di doverosi controlli, avendo i CTU accertato l'assenza di altre cause parenterali o concreti fattori di rischio rilevabili da tutti i documenti e dalle cartelle cliniche prodotte agli atti di causa.

Come chiarito poi dagli Ausiliari, all'epoca dei fatti per cui è causa, il virus dell'epatite C non era ancora stato scoperto, in quanto la scoperta risale al 1989, anche se già nel 1978, anno della scoperta del virus B, veniva ipotizzato un terzo virus chiamato non - A e non-B, pur in assenza di test sierologici riproducibili e affidabili che ne permettessero l'individuazione sul siero dei donatori di sangue. Tuttavia, già a decorrere dal 1973, epoca in cui avveniva la rilevazione diagnostica dell'epatite B, erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue quei soggetti con indicatori di funzionalità epatica alterati; utilizzando pertanto quale misura precauzionale la semplice ricerca degli indicatori di funzionalità epatica alterata, non sarebbe stato accettato il sangue poi trasfuso all'attrice; a tal proposito l'appellante USL non ha né dedotto né fornito alcun elemento di prova.

In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato e confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante e liquidate, come in dispositivo, in applicazione delle tariffe professionali forensi approvate con D.M. n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore della controversia. Infine, secondo quanto previsto con L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 commi 17, comma 1-quater, e 18, avuto riguardo alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione, l'appellante deve essere condannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando ogni contraria richiesta, eccezione e domanda disattesa così decide:

- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.ro 3374/2017 resa dal tribunale di Cagliari;
- 2) Condanna l'appellante Gestione Liquidatoria USL n. 5 di Ozieri a corrispondere in favore degli appellati M.A.L., M.C., M.M.A., M.R. e M.S., le spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro 5.615,00, oltre al rimborso spese generali ed accessori di legge;
- 3) Secondo quanto previsto con L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 commi 17, comma 1-quater, e 18, avuto riguardo alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione, l'appellante deve essere condannato al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**Conclusionione**

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022.